

E' pacifico infatti che l' accertamento dello stato di insolvenza di una banca sottoposta a l.c.a. deve essere compiuto con riferimento alla data del decreto che dispone la liquidazione (art. 82, co. 2, TUB e art. 202 L. Fall., Cass. 20186/2017, 9408/2006) e applicando i criteri previsti dall'art. 5 L. Fall., posto che questa norma ha carattere "universale" ed è valida anche per le crisi bancarie (Cass. 9408/2006).

Tale accertamento prescinde dalle cause, giacchè l'insolvenza potrebbe prodursi quale effetto anche di un solo singolo fattore sopravvenuto e indipendente dalla condotta degli amministratori (v. Cass. 9523/2012, 15769/2004, 8374/2000). Nel caso di specie il fattore sopravvenuto è costituito dalla dichiarazione di dissesto o di prossimità al dissesto, che sfocerà nella l.c.a.

E' bene precisare che l'insolvenza è di solito l'espressione, o meglio l'esito, di una inadeguata organizzazione dell'impresa, caratterizzata da una disfunzione della complessiva organizzazione del finanziamento, poichè l'incapacità a svolgere una regolare attività solutoria, anche nella fase liquidatoria, non può che riferirsi all'intera organizzazione dell'impresa, oggettivamente considerata.

Lo stato di liquidazione impone che l' accertamento dell'insolvenza avvenga secondo una impostazione patrimonialistica (Cass. 12382/2017, 16752/2013, 6170/2003, 6550/2001), dato che ormai l'impresa ha imboccato la strada verso la propria dissoluzione. Bisogna verificare quindi, in termini di probabilità, secondo il metodo della prognosi postuma, se la liquidazione del patrimonio della banca consente di soddisfare regolarmente tutti i creditori. Tale giudizio è basato sul raffronto prognostico tra attivo e passivo patrimoniale ma tiene conto delle sorti sia quantitative che temporali della liquidazione. Occorre cioè verificare se, al momento della dichiarazione di l.c.a., il processo liquidatorio si prospetti tale da assicurare che i valori del realizzo siano pari ai fabbisogni necessari per estinguere le passività e per fare fronte alle esigenze immediate (passività correnti).

Se si considera che lo svolgimento della complessa attività liquidatoria/solutoria concorsuale si risolve nei singoli atti di adempimento, cioè nell'impiego non del patrimonio, ma della liquidità, emerge con evidenza che, per essere in grado di procedere ordinatamente alla soddisfazione dei suoi creditori, la liquidazione della banca deve disporre sia delle risorse che consentono di adempiere alle obbligazioni sia della liquidità sufficiente a soddisfare i corrispon-

denti crediti - soprattutto prededucibili - in tempi e modi coerenti con le specifiche obbligazioni.

L'insolvenza sussiste perciò anche quando manchi la liquidità necessaria per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale nella sua fase liquidatoria.

Non è perciò decisiva la circostanza che il bilancio alla data del 25/6/2017 allegato alle memoria depositata il 13/3/2018 dei commissari liquidatori riporti un patrimonio netto di € 1.665,8 milioni, posto che, come osservano gli stessi commissari, tale bilancio è redatto secondo criteri contabili ispirati alla continuità aziendale. E pertanto la prevalenza dell'attivo sul passivo alla data di apertura della l.c.a. non è determinante (Cass. 12382/2017, 5736/1993, 5525/1992, 4450/1992) perché tale criterio deve essere utilizzato congiuntamente ad un giudizio finanziario prognostico sul fatto che l'attivo potrebbe essere non liquidabile nell'immediato, oppure che il passivo connesso alla liquidazione potrebbe lievitare, determinando ad es. la necessità di cedere in blocco i crediti, o una parte di essi, per fare fronte alle passività correnti (ad es. nel caso di specie le spese per la gestione del recupero crediti, per i dipendenti, per le locazioni, per le utenze, ecc.).

La verifica dello stato di insolvenza va fatta sulla base di uno scenario di liquidazione atomistica, dato che la retrodatazione del momento di valutazione al tempo in cui è stata disposta la l.c.a. rende irrilevante che l'impresa possa avere riacquisito la propria solvibilità dopo l'apertura del procedimento, sicché non si tiene conto delle vicende successive a tale provvedimento (Cass. 9408/2006, Trib. Palermo 20.2.1999, Trib. Potenza 13.7.2000, Trib. Milano 27.12.1985). Occorre considerare infatti che gli interventi dello Stato a sostegno della liquidazione potrebbero avere le modalità più svariate, non esclusa quella di ristrutturare il passivo con uno stralcio del debito.

Le modalità attraverso le quali l'Autorità pubblica intende limitare i danni sistemici derivanti dalla crisi di una particolare impresa non incidono, quindi, sulla valutazione di insolvenza. Se l'estinzione di tutti i debiti nel corso della procedura avvenisse in forza dell'aiuto dello stato, che ad es. rimuovesse l'incapacità finanziaria della liquidazione a far fronte alle passività correnti che dovessero generarsi, non per questo potrebbe dirsi insussistente lo stato di insolvenza.

La “liquidazione ordinata” di cui al d.l. 99/2017, che prevede un consistente intervento statale connesso all’operazione ISP/S.G.A., non è, quindi, un’attività “normale” (ex art. 5 L. Fall.) per far fronte alle obbligazioni, poichè rappresenta un (condivisibile) intervento straordinario nell’interesse della collettività, ma non un prevedibile e naturale epilogo della liquidazione.

L’attivo e il passivo di Veneto Banca devono pertanto essere valutati secondo una visione prospettica e sulla base di un’ipotesi di liquidazione atomistica, in base ai valori che possono ottenersi da un immediato realizzo, non già ai valori attribuiti dall’imprenditore stesso e neppure in base a quelli che potrebbero presumibilmente attendersi da vendite o da altre attività liquidatorie (quali ad es. l’incasso di crediti) effettuate senza vincoli temporali.

Come rilevano i Commissari nelle note autorizzate del 16.4.2018, la voce più consistente dell’attivo di Veneto Banca è costituita da crediti verso clientela (pag. 5) e i principi contabili ispirati alla continuità aziendale e ad un approccio di gestione delle attività di recupero dei crediti, in generale e segnatamente di quelli deteriorati, sono diversi da quelli che si applicano in una valutazione di tipo liquidatorio, necessariamente basati su operazioni massive di cessione dei crediti sul mercato (pagg. 2-3).

Come chiarisce la Banca d’Italia nelle “*Informazioni sulla soluzione della crisi di Veneto Banca spa e Banca Popolare di Vicenza spa, memoria per la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati*” (pag. 4, v. a pagg. 93 ss. fascicolo del PM e v. anche pag. 14 della Relazione al Senato del 2/11/2017, pagg. 414 ss. fasc. PM), l’approccio “paziente”, che può essere adottato in una “liquidazione ordinata” - e che sarà adottato da S.G.A. -, produce risultati molto migliori di quelli che potrebbero essere ottenuti con le modalità praticabili in una liquidazione atomistica.

Gli esiti di una liquidazione atomistica di Veneto Banca sono pronosticati in termini estremamente negativi dai tecnici che si sono occupati della crisi dell’istituto.

Nella memoria della Banca d’Italia del luglio 2017 per la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati “*Informazioni sulla soluzione della crisi di Veneto Banca spa e*” si legge quanto segue (con sottolineature di chi scrive):

Il governo italiano ha deciso di affiancare un aiuto di Stato alla procedura di liquidazione coatta. Tale scelta è risultata indispensabile per individuare un acquirente e preservare per questa via la continuità operativa delle due aziende, che sarebbe venuta meno in caso di liquidazione "atomistica". Caduta l'ipotesi della ricapitalizzazione precauzionale, quest'ultima sarebbe stata l'unica alternativa alla scelta effettuata; avrebbe comportato costi molto elevati per tutti gli attori coinvolti.

Circa centomila piccole e medie imprese e circa duecentomila famiglie sarebbero state costrette a restituire per intero i crediti (circa 26 miliardi); ne sarebbero con tutta probabilità derivate diffuse insolvenze. La conseguente distruzione di valore si sarebbe scaricata sui detentori di passività.

I depositanti non protetti dalla garanzia, insieme con gli obbligazionisti senior, avrebbero dovuto attendere i tempi della liquidazione (vari anni) per ottenere il rimborso (circa 20 miliardi). Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) avrebbe dovuto far fronte a un esborso immediato per circa 10 miliardi, e a rivalersi sulla liquidazione negli anni successivi. Data l'incapienza delle risorse prontamente disponibili presso il FITD, il sistema bancario avrebbe dovuto farsi carico di gran parte delle somme necessarie al rimborso dei depositanti in tempi estremamente ristretti. Lo Stato sarebbe stato chiamato all'immediata escussione della garanzia sulle passività emesse dalle due banche per un importo di circa 8,6 miliardi.

Nel complesso, con la procedura adottata è stata preservata la continuità dei rapporti di clientela esistenti, sono state evitate gravi ricadute della crisi sul tessuto economico di insediamento delle due banche, attenuati gli effetti sulla compagine dei dipendenti, minimizzato il costo complessivo di soluzione della crisi.

L'unico scenario liquidatorio alternativo all'intervento di Stato, cioè la liquidazione atomistica, in altri termini avrebbe comportato esiti catastrofici per i creditori chirografari.

Tale valutazione è ribadita dal Governo nel D.L. n. 99 recante "disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa", dove si legge che in assenza dell'intervento dello Stato la sottoposizione di Veneto Banca a liquidazione coatta amministrativa avrebbe comportato "la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte,

con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti nè preferiti” e avrebbe imposto “una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali” (citata anche a pag. 5 del parere della Banca d’Italia del 14/3/2018, v. di seguito).

Nel parere sulla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza depositato nel presente procedimento in data 14/3/2018 la Banca d’Italia ribadisce (a pag. 7) tali valutazioni, affermando che *in assenza di una controparte disposta ad acquisire attività e passività aziendali e senza le richiamate misure pubbliche di sostegno richieste dalla cessionaria (Banca Intesa Sanpaolo) quale condizione per la realizzazione dell’operazione, la sottoposizione di Veneto Banca a liquidazione coatta amministrativa (c.d. “liquidazione atomistica”) avrebbe determinato la distruzione di valore dell’azienda bancaria, con gravi conseguenze per i creditori non protetti delle banche e forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale, nonché occupazionali.*

Sarebbe stato necessario bloccare le disponibilità dei depositanti, salvo il rimborso dei depositi fino a 100.000 a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), e interrompere improvvisamente i rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie.

Si sarebbe determinata, inoltre, l’attivazione delle garanzie pubbliche che assistevano all’avvio della l.c.a. una quota rilevante delle passività aziendali non subordinate (pari a circa 4,355 mld di euro; ulteriori 546 mln di euro di garanzie già rilasciate dallo Stato non erano state utilizzate).

In sostanza, nel momento in cui Veneto Banca venne posta in liquidazione coatta amministrativa, la prognosi della liquidazione atomistica portava a conclusioni disastrose per i creditori chirografari. Essi non avrebbero avuto la minima possibilità di ricevere integrale soddisfazione.

Va in proposito richiamato il principio secondo cui *“gli accertamenti eseguiti dalla Banca d’Italia e dai commissari straordinari, per la qualità degli organi dai quali provengono e per la specificità dei dati evidenziati, sono connotati da un pregnante grado di attendibilità e ben possono essere utilizzati ai fini della decisione senza la necessità di accertamenti ulteriori”* (Trib. Sciacca 16.2.2016,

TAR Lazio, 20/3/1996 n. 429, Cons. Stato 28/10/1980 n. 1008, Trib. Potenza 13/7/2000). Peraltro i dati contabili e le valutazioni espresse da Banca d'Italia e dagli organi della l.c.a. non sono stati contestati dalla debitrice. Per giunta sarebbe stato onere della stessa dare la prova della proprietà di beni o di attività o di disponibilità finanziarie sufficienti per soddisfare i propri crediti (Cass. 16752/2013, 25167/2016), a maggior ragione a fronte della prospettazione di esiti catastrofici della liquidazione atomistica e della valutazione in termini di certezza che la liquidazione non disporrà di risorse sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori subordinati.

Le valutazioni sull'insolvenza non mutano, nella sostanza, qualora lo scenario venga esaminato tenendo conto dell'intervento dello Stato e ciò rafforza la prognosi infausta formulata nell'ipotesi di liquidazione atomistica.

Il Governo, a fronte della dichiarazione di "dissesto o rischio di dissesto", ha scelto di attuare una liquidazione supportata da interventi statali, con esclusione del piano di risoluzione ex artt. 7 ss. d. lgs. 180/2015 (c.d. *bail in*), che prevede il coinvolgimento dei depositanti per somme eccedenti quella massima garantita di 100.000,00 euro.

Come riferisce Banca d'Italia a pag. 5 del suo "*Parere sulla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza*" il programma di liquidazione elaborato dal Governo - e proposto dalla stessa Banca d'Italia - rappresenta una scelta molto più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione atomistica.

La valutazione sull'insolvenza tuttavia non è diversa, se non quantitativamente (come entità dello sbilancio patrimoniale), se si considerano gli esiti liquidatori che verosimilmente si verificheranno a seguito dell'intervento dello Stato.

Neppure la "liquidazione ordinata", infatti, dà certezze sul pagamento integrale dei creditori chirografari. Le modalità liquidatorie scelte dal Governo implicitamente già prevedono che non saranno soddisfatti i detentori di obbligazioni subordinate, - che sono creditori a tutti gli effetti ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza - posto che per essi il d.l. 99/2017 ha previsto un meccanismo di ristoro (accesso al fondo di solidarietà) esterno alla liquidazione.

Anche la collocazione in super-privilegio, ex art. 4 comma 2 del d.l. 99/2017, del credito che lo Stato acquisisce verso la l.c.a. in forza dei propri interventi di sostegno ha l'evidente finalità di garantire un'adeguata tutela di quel

credito in caso di insolvenza, ritenuta evidentemente molto probabile, della debitrice.

Va precisato che l'intervento dello Stato a sostegno della liquidazione, ai fini che qui interessano, va considerato e valutato nella sua totalità, senza cioè che si possano scomputare i versamenti effettuati direttamente a Banca Intesa ex art. 4 co. 1 del d.l. 99/2017 per complessivi 2.324,3 milioni di euro, posto che tale intervento di sostegno (apparente) a Banca Intesa era una delle condizioni per addivenire alla cessione dell'azienda. Pertanto prescindere da tale intervento significherebbe ritornare nell'ambito della prospettiva della liquidazione atomistica.

I Commissari nella relazione del 16.4.2018 (a pag. 2) hanno inserito un prospetto, che di seguito si riporta, che reca i valori della liquidazione determinati considerando l'intervento dello Stato.

Tavola 3 - Rilevazione degli interventi dello Stato e delle DTA "convenzionali"		
Rilevazione degli interventi dello Stato e delle DTA "convenzionali"	ISP	LCA
Totale attivo concessione (cfr. tavola 2)	19.066,3	4.959,5
Versamento ex art. 4, co. 1, lettera b) - Effetto ratios	1.662,1	
Versamento ex art. 4, co. 1, lettera b) - Effetto IFRS 9	19,7	
Versamento ex art. 4, co. 1, lettera b) - Oneri ristrutturazione	642,5	
Totale versamenti dello Stato ex art. 4, co. 1	2.324,3	
Totale attivo post cessione e interventi dello Stato	21.390,7	4.959,5
Totale passivo post cessione (cfr. tavola 2)	19.066,3	3.293,6
Rilevazione debito LCA vs lo Stato per interventi ex art. 4, co. 1		2.324,3
Riduzione debito da sbilancio per DTA "convenzionali" incluse nell'insieme aggregato		-120,0
Totale passivo post cessione	19.066,3	5.498,0
Patrimonio netto al 25/6/2017 (cfr. tavola 2)	0,0	1.665,8
Effetto interventi dello Stato ex art.4, co. 1	2.324,3	-2.324,3
Effetto valorizzazione DTA "convenzionali"		120,0

Totale patrimonio netto post interventi dello Stato e DTA	2.324,3	-538,5
Totale passivo e patrimonio netto	21.390,7	4.959,5

E' agevole constatare che in questo scenario la liquidazione si chiude con una passività (patrimonio netto post interventi dello Stato e DTA) di 538,5 milioni di euro, e quindi con una evidentissima e rilevante mancanza di liquidità da destinare alla soddisfazione dei creditori chirografari.

In conclusione nello scenario della liquidazione atomistica l'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori è praticamente certa, ma anche nello scenario della "liquidazione ordinata", è altamente probabile che l'attivo ricavato dalla liquidazione risulterà insufficiente a soddisfare l'intero ceto creditorio. La misura di insoddisfazione dei crediti è di 538,5 milioni di euro nella ipotesi di "liquidazione ordinata" ed è quindi molto più elevata nell'ipotesi di liquidazione atomistica.

E posto che lo scenario che qui rileva è quello della liquidazione atomistica va senz'altro dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca spa in liquidazione coatta amministrativa.

Va altresì confermata la inammissibilità dell'intervento del sig. [redacted], che non è titolare di un interesse giuridicamente tutelato, bensì di mero fatto, a proporre domande nel presente giudizio.

I commissari liquidatori non hanno chiesto la condanna degli amministratori alle spese, che vanno comunque compensate data la novità e complessità della questione.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,

dichiara

l'inammissibilità dell'intervento di

l'insolvenza di Veneto Banca spa in liquidazione coatta amministrativa,


compensa le spese.

Treviso

26/6/2018

IL PRESIDENTE
dott. Antonello Fabbro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


IL CANCELLIERE
27/06/2018

depositata in cancelleria il 27.6.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


IL CANCELLIERE
27/06/2018

fatte comunicazioni in data

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Fallimenti e Società.it

